

## **LEGGE REGIONALE 13 aprile 2001, n. 11**

### **Conferimento di Funzioni e Compiti Amministrativi alle Autonomie Locali in Attuazione del Decreto Legislativo 31 MARZO 1998, N. 112**

**(ESTRATTO)**

#### *CAPO VIII - Protezione civile*

##### **Art. 103**

###### **Sistema regionale veneto di protezione civile.**

1. La Giunta regionale individua le strutture della propria amministrazione e degli enti amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale veneto di protezione civile, indicando le forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione civile.
2. I comuni, le comunità montane, le province e le organizzazioni e i gruppi di volontariato di protezione civile, riconosciuti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile" e successive modifiche e integrazioni, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto di protezione civile articolato su scala provinciale.
3. Le province promuovono, sulla base di indirizzi approvati dalla Giunta regionale, forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di protezione civile, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei.

##### **Art. 104**

###### **Attività programmatica della Regione.**

1. La Regione, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province.
2. In particolare la Giunta regionale:
  - a) approva linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di protezione civile;
  - b) sulla base degli indirizzi nazionali, in applicazione di quanto disposto dall' articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e sentiti il Comitato regionale di protezione civile (CRPC), e la competente commissione consiliare, approva i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio e ne cura l'aggiornamento con cadenza triennale;
  - c) approva, anche sulla base dei piani di emergenza provinciali e sentita la competente commissione consiliare, il piano regionale di emergenza, di cui all' articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, contenente le procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani provinciali di emergenza, in particolare per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche e integrazioni le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione regionale di protezione civile di cui alle lettere a) e b), costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e

l'aggiornamento del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale;

d) individua gli indirizzi ed i criteri per l'organizzazione, la formazione nonché per l'utilizzo, diretto o da parte degli enti locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile, fermo restando quanto disposto dall' articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta regionale promuove, altresì, direttamente attraverso il centro istituito con la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 “Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione in materia di protezione civile in Longarone”, oppure con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la formazione di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso, nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di protezione civile;

e) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di dare attuazione all'attività programmatica in materia di lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi”, provvede all'integrazione delle funzioni svolte rispettivamente dal centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.) di cui all' articolo 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Centro operativo regionale (COR), nonché alla suddivisione del territorio in distretti di protezione civile e antincendio boschivo, precisandone, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati, la struttura organizzativa e funzionale. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare il servizio aereo di prevenzione, di ricognizione, di estinzione degli incendi boschivi, nonché di protezione civile, mediante l'utilizzo di aeromobili ad ala rotante, ferme restando le competenze statali di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

f) individua gli enti locali e le province che devono curare la predisposizione, anche di intesa con la struttura regionale competente in materia di protezione civile, dei “piani urgenti di emergenza per fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico” ai sensi dell'articolo 1, comma 4, decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, predisponendo a tal fine specifiche direttive per la formulazione dei piani stessi.

#### **Art. 105**

#### **Attività di soccorso e di ripristino e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile” e successive modifiche e integrazioni.**

1. All'attuazione degli interventi urgenti , in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi, si provvede secondo le modalità di cui al Titolo IV della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, al comma 1 dell'articolo 17 della medesima legge regionale, dopo le parole “*o di Comunità montane,*” si aggiungono le parole “*o di Province,*”; al comma 2 del medesimo articolo, le parole “*e le Comunità montane*” sono sostituite dalle parole “*le Comunità montane, e le Province*”. Nel comma 1 e 2 dell'articolo 18 della medesima legge regionale, le parole “*i Comuni singoli o associati e le Comunità montane*” sono sostituiti dalle parole “*i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Province*”.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 108, comma 1, lettera c), del decreto legislativo N.112/1998, la Giunta regionale individua le strutture e gli enti attuatori degli interventi in relazione alla specifica competenza e alle finalità di efficacia e celerità dell'azione amministrativa.

3. La Giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, con le medesime modalità

di cui ai commi 1 e 2.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo n. 112/1998, si avvale anche del Corpo nazionale dei vigili dal fuoco, previa stipula di apposita convenzione, intesa a regolare gli aspetti del rapporto.

#### **Art. 106**

##### **Eccezionale calamità o avversità atmosferica.**

1. Al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, si provvede con le seguenti modalità:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato, anche su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti e informate le province interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile. Tale provvedimento sostituisce, nei casi citati, il provvedimento previsto all' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali” e costituisce declaratoria di evento eccezionale;

b) la Giunta regionale provvede all'individuazione dei territori danneggiati, anche ai fini delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 “Disciplina del fondo di solidarietà nazionale” e successive modifiche e integrazioni;

c) qualora, per fronteggiare l'evento, si renda necessario l'intervento dello Stato, il Presidente della Giunta regionale ne fa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;

d) il personale volontario, iscritto all'albo di cui all' articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, chiamato dalla Regione o dalle province o dalle comunità montane o dai comuni per le attività di protezione civile di rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 “Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile” e successive modifiche e integrazioni; il relativo onere è a carico dell'ente che effettua la chiamata nei limiti di disponibilità di un apposito fondo istituito a bilancio anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, in caso di emergenza e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente subordinato a concorrere alla spesa.

#### **Art. 107**

##### **Funzioni delle Province.**

1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:

a) a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità montane le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;

b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'articolo 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali.

c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive

modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'articolo 104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma;

d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile;

e) a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.

### **Art. 108**

#### **Funzioni delle Comunità montane.**

1. Le comunità montane, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, provvedono:

a) alla raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile, con particolare riguardo al rischio idrogeologico, al rischio incendi boschivi e al rischio valanghe, sulla base degli indirizzi regionali;

b) a promuovere e supportare le attività di protezione civile svolte dai comuni appartenenti alla comunità stessa, con particolare riferimento a quelle afferenti il volontariato di protezione civile, con il coordinamento delle province;

c) a predisporre le strutture, le attrezzature e le risorse necessarie per assolvere alle funzioni del presente articolo.

### **Art. 109**

#### **Funzioni dei Comuni.**

1. I comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:

a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;

b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.

### **Art. 110**

#### **Fondo regionale di protezione civile.**

1. È istituito il fondo regionale di protezione civile la cui dotazione è annualmente stabilita con legge di bilancio.

2. Il fondo è prioritariamente utilizzato per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 106 sulla base di quanto disposto con il decreto di cui alla lettera a) del medesimo articolo.